



Documento di sintesi del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex Decreto legislativo n. 231 del 2001

(aggiornato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2021)

Stato delle revisioni

revisione	data	causale
1	27.07.2010	Prima stesura
2	11.09.2013	Revisione
3	27.10.2014	Revisione
4	16.12.2016	Revisione
5	03.02.2017	Revisione
6	15.12.2017	Revisione
7	21.09.2018	Revisione
8	29.10.2019	Revisione
9	28.07.2021	Revisione

1	PREMESSA	3
1.1	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	3
1.2	DEFINIZIONI.....	3
2	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1	ASPETTI GENERALI	5
2.2	LE FATTISPECIE DI REATO.....	5
2.3	LE SANZIONI.....	13
2.4	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	14
2.5	LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	15
3	ADOZIONE DEL MODELLO	16
3.1	LA SCELTA DI CASSA DEL TRENTINO.....	16
3.2	LA STRUTTURA DEL MODELLO 231	17
3.3	IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI	18
4	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	19
4.1	IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	19
4.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA A)	19
4.3	LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA B).....	20
4.4	LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (EX ART. 6 COMMA 2 LETTERA C).....	20
5	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
5.1	STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
5.2	COMPOSIZIONE E CAUSE DI SOSTITUZIONE, SOSPENSIONE O DECADENZA	21
5.3	COMPITI E POTERI	21
5.4	FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
5.5	GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (EX ART. 6 COMMA 2 PUNTO D)	24
6	IL SISTEMA DISCIPLINARE	24
6.1	DEFINIZIONI.....	24
6.2	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	25
6.3	DIRIGENTI.....	25
6.4	CONSULENTI, COLLABORATORI, TIROCINANTI, SOCIETÀ DI SERVICE E SOGGETTI TERZI	25
6.5	CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E SINDACI.....	26
6.6	L'ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	26
7.	FORMAZIONE, DIFFUSIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	26

1 Premessa

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "Modello 231") adottato da Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito anche "la Società") volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino S.p.A. di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo si inserisce nella più ampia politica d'impresa della Società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale (dal *management* ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni ed i *partners* alla gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Cassa del Trentino S.p.A. – avente come socio unico la Provincia autonoma di Trento – è lo strumento operativo che elabora e realizza iniziative per l'ottimizzazione della liquidità e l'innovazione finanziaria del sistema finanziario pubblico provinciale.

1.1 Struttura del documento

Nel presente documento viene data adeguata descrizione delle definizioni utilizzate nel testo, della normativa nazionale di riferimento, della descrizione del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 231 del 2001 e del sistema organizzativo di cui la stessa si è dotata, degli obblighi di informazione della struttura societaria verso l'Organismo di Vigilanza, del sistema disciplinare applicato in caso di violazione del presente documento, delle linee di condotta generali da adottare a prevenzione della possibile commissione dei reati e della modalità di diffusione, riesame ed aggiornamento del presente Modello 231.

1.2 Definizioni

Nel presente documento si intendono per:

Attività sensibile	attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto; trattasi delle attività nell'ambito delle quali si potrebbero, in linea di principio, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati contemplati dal Decreto anche in concorso con altri Enti.
Autorità	Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.
Cassa del Trentino o Società	Cassa del Trentino S.p.A.
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione.
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Contratto del Credito.
Destinatari	Soggetti apicali e Sottoposti, ed in particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali, i fornitori o partner in joint venture che operano in nome e per conto della Società.

Decreto legislativo n. 231 del 2001 o Decreto	Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante « <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i> » e successive modifiche ed integrazioni.
Ente	Soggetto dotato di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
Modello 231	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, c. 1, lett. a) del Decreto legislativo n. 231 del 2001.
Organo Dirigente	Vedi Soggetti apicali come <i>infra</i> definiti.
Organismo di Vigilanza	L'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 231 del 2001 e di curarne l'aggiornamento.
PAT	Provincia autonoma di Trento.
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall' ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – ai sensi della L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Protocolli di prevenzione ex Decreto legislativo n. 231 del 2001	Insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi e operativi di comportamento che è funzionale alla gestione del rischio – reato, nel senso che la sua corretta applicazione, anche in combinazione con altri protocolli, è di prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex 231.
Soggetti apicali	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e nel Direttore Generale di Cassa del Trentino.
Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 231 del 2001).
Reati	I reati ai quali si applica la disciplina prevista del Decreto legislativo n. 231 del 2001.
Sistema Disciplinare	Insieme delle misure sanzionatorie applicabili, anche, in caso di violazione del Modello 231.

2 La normativa di riferimento

2.1 Aspetti generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, emanato in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 (di seguito, per brevità, anche “**Decreto legislativo n. 231 del 2001**” o il “**Decreto**”), ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” degli enti privati, che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 231 del 2001 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal Decreto stesso, da parte di:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (cosiddetti soggetti apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti sottoposti).

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l’illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati presupposto di cui al Decreto medesimo.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, Decreto legislativo n. 231 del 2001).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

2.2 Le fattispecie di reato

La Sezione III del Decreto legislativo n. 231 del 2001 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l’applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.

517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
 - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)
23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Tali reati sono meglio dettagliati nella matrice "Analisi del rischio", periodicamente aggiornata.

2.3 Le sanzioni

Il rispetto del Modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio ed anche attraverso l'adozione di clausole contrattuali che obbligano i soggetti esterni che operano per conto della società (collaboratori, consulenti, partner, clienti o fornitori) al rispetto delle previsioni del Modello. Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (vedasi paragrafo precedente), sono disciplinate dagli artt. da 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17)¹: si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

¹ La L. 3/2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) ha introdotto delle modifiche al regime di applicabilità delle sanzioni interdittive, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 Decreto legislativo n. 231 del 2001. La sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto apicale; durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" se il reato presupposto è stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

Al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

- c) confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19).
- d) pubblicazione della sentenza di condanna sui media (art. 18).

2.4 Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del Decreto legislativo n. 231 del 2001 stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non ne risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 231 del 2001.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il Decreto legislativo n. 231 del 2001 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto legislativo n. 231 del 2001 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati dei sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del Decreto legislativo n. 231 del 2001, l'adozione del Modello 231 da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione

dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà quindi dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il termine "Modello di Organizzazione, gestione e Controllo 231" si riferisce ad un insieme di componenti (quali l'organizzazione aziendale concreta, le procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del business, le politiche di comportamento dell'impresa) che devono essere orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche un orientamento dell'attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

Il Modello 231, per risultare idoneo a prevenire i reati ovvero quanto alla sua *efficacia*, deve rispondere ai seguenti requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 231 del 2001:

- identificare i rischi ed individuare le aree ed i settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto 231 (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4 Decreto legislativo n. 231 del 2001, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Alla luce di quanto sopra, emerge con evidenza che per Cassa del Trentino S.p.A. l'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 è un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore.

2.5 La metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili

Sulla base delle attività attualmente svolte e dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo n. 231 del 2001, Cassa del Trentino ha identificato le attività aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto 231.

Per l'individuazione delle attività rischiose si è provveduto ad effettuare un'analisi sulla struttura organizzativa allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per interlocutori, vi sia una possibilità di commettere i reati richiamati dal Decreto.

Le attività di analisi e valutazione del rischio (*risk assessment*) e di verifica delle carenze (*gap analysis*) hanno coinvolto la Direzione Generale e tutte le funzioni aziendali responsabili di aree e processi sensibili ai reati definiti nel citato decreto, nonché di quei meccanismi di governo necessari al sistema di organizzazione e controllo. Il Modello è stato definito tenendo conto delle specificità insite nella struttura societaria organizzativa e operativa di Cassa del Trentino. Dette analisi sono state realizzate tramite lo svolgimento di interviste e rilevazioni dirette effettuate con il personale direttivo e operativo di Cassa del Trentino.

Tali incontri sono stati mirati a:

- individuare le "attività sensibili": vale a dire le attività che risultano interessate da potenziali casistiche di reato;
- analizzare i rischi potenziali: si è proceduto attraverso l'individuazione delle possibili modalità

attuative dei reati nelle diverse aree dell'azienda. L'analisi, propedeutica anche ad una corretta valutazione/progettazione delle misure preventive, è sfociata in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di reato possano essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno a Cassa del Trentino;

- valutare il sistema di controlli preventivi: le attività precedentemente descritte si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi e contromisure esistenti, volto a limitare o eliminare i rischi e individuare le aree di potenziale adeguamento, quando ritenuto necessario.

I risultati dell'analisi sono contenuti nella matrice di *risk assessment* che costituisce la sintesi delle attività svolte. Tali documenti sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza e di aggiornamento qualora dovessero intervenire modifiche normative relative al Decreto legislativo n. 231 del 2001 ovvero rilevanti mutamenti nell'assetto organizzativo dell'azienda. Si segnala che in data 21 ottobre 2013, con efficacia dal 31 ottobre 2013, Cassa aveva incorporato Tecnofin Trentina S.p.A..

3 Adozione del modello

3.1 La scelta di Cassa del Trentino

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231 costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo amministrativo.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Cassa del Trentino - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine nonché delle aspettative del socio unico e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla definizione ed all'attuazione del presente Modello 231 e provvedere nel tempo al relativo aggiornamento.

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino S.p.A. di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo si inserisce nella più ampia politica d'impresa della società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente (dal *management* ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni ed i *partners* commerciali alla gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino, con delibera del 28 luglio 2010, aveva adottato un proprio Modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001; in seguito vi sono stati ulteriori aggiornamenti.

Con riferimento ai "requisiti" individuati dal legislatore nel Decreto e ulteriormente dettagliati dalle Associazioni di Categoria nelle proprie Linee Guida, le attività che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare per la predisposizione del Modello 231 sono qui di seguito elencate:

- un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale;
- una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività della Società;
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali;
- analisi ed individuazione delle aree di rischio, volte a verificare lo svolgimento di quali attività può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture

organizzative aziendali in attività sensibili alle fattispecie di reato;

- individuazione di specifici e concreti protocolli (in essere) con riferimento alle attività aziendali sensibili e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- obbligo da parte delle funzioni interne dell'ente, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio" o apicali, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello 231 stesso), sia su base occasionale per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- definizione dei flussi informativi da/per l'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello 231;
- definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Società entri in contatto.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello 231, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto.

È cura del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale procedere all'attuazione del Modello 231.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di Cassa del Trentino S.p.A. e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti d'affari, che la Società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque poste in essere in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della Società e i collaboratori ed i *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della Società mediante: *i)* il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii)* la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; *iii)* l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

3.2 La struttura del Modello 231

Elementi fondamentali del Modello 231 di Cassa del Trentino sono:

- il Sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi operative che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda. Tali disposizioni, tenuto anche conto delle ridotte dimensioni aziendali, possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;
 - alle previsioni dello Statuto sociale;
 - alle norme generali e alle Linee di condotta emanate ai fini del Decreto legislativo n. 231 del 2001 e recepite nel Codice di Comportamento approvato dal CdA in data 30 marzo 2015;
 - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - alla normativa interna;

- l'Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo n. 231 del 2001 e di curarne l'aggiornamento.

3.3 Il sistema integrato dei controlli interni

Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Cassa del Trentino S.p.A. è un sistema strutturato ed organico di attività, procedure, regole comportamentali, comunicazioni di servizio e strutture organizzative che pervade tutta l'attività della Società e coinvolge soggetti differenti.

Questo sistema di regole e procedure fa capo al Consiglio di Amministrazione che riveste un ruolo centrale nel sistema di governo societario, deliberando in merito alle operazioni che assumono un significativo rilievo strategico, economico o finanziario.

I principali obiettivi del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società si sostanziano nel garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi strategici, operativi, d'informazione interna e verso il mercato e di conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili:

- l'obiettivo operativo del Sistema di controllo interno concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi da perdite e nella salvaguardia del patrimonio aziendale: in tal caso, il Sistema di controllo interno mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale;
- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

Il Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse. In particolare, il Sistema di controllo interno della Società si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- Codice di Comportamento e Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema di *policy*, procedure e comunicazioni organizzative;
- sistema informatico orientato alla segregazione delle funzioni e regolato da procedure interne che garantiscono sicurezza, privacy e corretto utilizzo da parte degli utenti;
- modello di controllo contabile ex L. 262/2005 in materia di informativa finanziaria;
- modello integrato di gestione dei rischi che si ispira ai principi internazionali dell'*Enterprise Risk Management (ERM)* ed in particolare al *framework COSO*;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità assegnate;
- sistema di comunicazione interna e di formazione del personale;
- funzioni preposte in maniera strutturata e controllata alla comunicazione esterna;
- sistema sanzionatorio.

Alla base di questa articolazione dei controlli stanno i seguenti principi generali:

- ogni operazione, transazione o azione deve essere verificabile, documentata e coerente;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo (segregazione dei compiti);
- il Sistema di controllo deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità circa il corretto funzionamento del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è propria di ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente prevede:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volta a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base di controlli di natura gerarchica;

- revisione interna, finalizzata alla valutazione dell'adeguatezza del complessivo Sistema di controllo interno ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative, attraverso un'attività di monitoraggio dei rischi e dei controlli di linea in essere. L'attività si estende a tutti i processi e le aree delle società e comprende il monitoraggio sia dei rischi di natura finanziaria che di quelli di natura operativa.

Il Sistema di controllo interno 231 fa parte del più ampio Sistema di controllo interno della Società. In particolare, il Modello 231 costituisce - insieme al Modello ex L. 262/05 in materia di informativa contabile e societaria, al sistema di gestione in materia ambiente, sicurezza e qualità ed al Codice di comportamento - uno dei principali strumenti a presidio degli obiettivi di *compliance* di Cassa del Trentino S.p.A..

4 Il Sistema Organizzativo

4.1 Il sistema di gestione aziendale

I controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, le funzioni di controllo interno, il management e tutto il personale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

E' espressa volontà della Società che i protocolli previsti dal Decreto 231, ferma restando la loro finalità peculiare, vadano integrati nel più ampio sistema di controllo interno consentendo un maggiore presidio dei rischi ed un'efficiente gestione delle risorse impiegate.

L'adozione del presente Modello 231 avviene nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto legislativo n. 231 del 2001, ma migliorino la propria corporate *governance*, limitando anche il rischio di comportamenti non a norma o che possano avere negativi risvolti economici o reputazionali.

Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive e/o ex post) per la prevenzione e consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un comportamento, sanzionabile sul piano disciplinare e, qualora si configurasse come illecito ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che qualunque comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui Cassa del Trentino fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) è comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Cassa del Trentino, grazie a un'azione di monitoraggio sui processi/attività sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Cassa del Trentino ha definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative aziendali e per adeguarsi ai requisiti in materia di assetti organizzativi, procedure amministrative richiesti dalla normativa di legge e di settore, nonché alle Direttive emanate dalla PAT.

I principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione interna, oltre allo Statuto sociale, sono le circolari organizzative interne, l'organigramma aziendale, il regolamento generale, il funzionigramma, il sistema delle deleghe, le procedure aziendali.

4.2 Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)

La mappatura delle attività aziendali "a rischio reato" ex Decreto legislativo n. 231 del 2001 consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un

sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati. Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi aziendali, particolarmente in quelli "sensibili".

Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei Responsabili delle strutture organizzative coinvolte, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati nello svolgimento delle attività sensibili, l'eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di miglioramento.

Le risultanze dell'analisi, riassunte nella matrice di *risk assessment*, sono validate dalla Direzione Generale e sottoposte periodicamente al Consiglio di Amministrazione e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al Decreto legislativo n. 231 del 2001.

Con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, il profilo di rischio del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale è oggetto di una valutazione ai fini della identificazione delle aree di rischio e della sensibilizzazione di ciascun Soggetto Apicale circa la possibile commissione di reati nello svolgimento dei compiti affidati.

4.3 La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono stabiliti dal C.d.A. e resi noti alle strutture organizzative coinvolte.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del Decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo aziendale, o le prassi in vigore, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

In particolare le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte a una serie di controlli, di natura contabile da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ed ai diversi controlli espletati da Cassa del Trentino e dalla Provincia autonoma di Trento.

4.4 Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c)

Cassa del Trentino ha disciplinato le modalità di gestione delle risorse finanziarie come di seguito rappresentato.

La responsabilità ultima della gestione della Società è in capo al Consiglio di Amministrazione, che decide collegialmente in materia di gestione delle risorse finanziarie nei limiti assegnati dalla Provincia autonoma di Trento.

A capo della struttura organizzativa è collocata la Direzione Generale, che gestisce le risorse finanziarie nell'ambito dei poteri conferiti dal CdA: tali poteri sono consultabili mediante visura camerale della Società. Nessun potere di gestione delle risorse finanziarie è attribuito ad altre posizioni aziendali.

I processi di autorizzazione di spesa devono garantire il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale e devono assicurare che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

5 L'Organismo di Vigilanza

5.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231),

sia di un autonomo potere di iniziativa, in relazione all'aggiornamento del Modello medesimo. A seguito delle modifiche statutarie introdotte il 28 dicembre 2017, la nomina dell'OdV è ora riservata all'Assemblea (v. art. 23 Statuto).

Secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, l'Assemblea, nell'individuazione dei membri, è tenuta a rispettare l'equilibrio dei generi.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per tre esercizi e sono rinominabili. La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio budget di spesa da utilizzare in base alle esigenze emerse nel corso dello svolgimento delle proprie attività; tale utilizzo è lasciato all'autonomia dell'Organismo stesso.

5.2. Composizione e cause di sostituzione, sospensione o decadenza

1. L'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231 del 2001, ai sensi dello Statuto, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per tre esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.
2. L'Assemblea nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza, attingendo dall'elenco per le nomine e le designazioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle società controllate, previsto dal Decreto legislativo n. 231 del 2001, ed istituito presso la PAT nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 ter della L.P. nr. 10 del 2010. L'Assemblea individua tra i membri nominati il Presidente, cui spetta il compito di convocare e presiedere le adunanze dell'Organismo stesso.
3. I membri dell'Organismo restano in carica tre esercizi, salvo revoca da parte dell'Assemblea, in caso di giustificato motivo e sono rinominabili.
4. L'Organismo può nominare un Segretario, anche al di fuori dei membri designati, che provvederà a redigere i verbali delle adunanze. Tutti i verbali sono tenuti a disposizione del C.d.A. e sono sottoscritti dai membri partecipanti all'incontro.
5. Qualora sia ritenuto opportuno, anche in relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'Organismo altre risorse di Cassa del Trentino o esterne.
6. E' causa di sospensione dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza il verificarsi di uno dei casi descritti dall'art. 5 del regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato con D.M. n° 30 Dicembre 1998, n° 516.
7. E' causa di ineleggibilità ovvero di decadenza la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Nel caso in cui uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità con la carica, l'Assemblea dei Soci procede alla sua sostituzione.
8. L'Organismo decade nel caso in cui vengano a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti; spetta sempre all'Assemblea provvedere alla nomina di nuovi componenti in possesso delle caratteristiche indicate al comma 1 del presente articolo.

5.3. Compiti e poteri

1. L'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231 del 2001 ha il compito di vigilare in modo continuativo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo di Cassa del Trentino, nonché di curarne l'aggiornamento.
2. Nell'adempimento dei compiti di cui al precedente comma, l'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231 del 2001:
 - vigila sull'effettiva applicazione del Modello 231, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello deliberato, in particolare con riferimento ai mutamenti ambientali ed alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza e riferendo periodicamente al Consiglio di

- Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione dello stesso;
- valuta l'adeguatezza del Modello 231, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
 - promuove, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
 - segnala le violazioni delle previsioni contenute nel Modello al C.d.A. ai fini dell'erogazione di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le dette previsioni;
 - cura l'aggiornamento del Modello, presentando proposte di adeguamento al C.d.A. (unico responsabile dell'adozione delle modifiche) e verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo l'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231 del 2001:
- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ivi compreso il potere di richiedere e di acquisire informazioni da parte di ogni livello e settore operativo aziendale;
 - svolge la sua opera anche attraverso le attività delle diverse funzioni aziendali e/o si avvale, previa richiesta al C.d.A., di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello 231;
 - è destinatario diretto di eventuali segnalazioni, da parte dei dipendenti, relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso.
4. L'Assemblea dei Soci provvede a tale scopo ad assegnare all'Organismo un budget di dotazione in modo tale che esso possa procedere a valutazioni ed iniziative in piena autonomia, ed in condizioni di indipendenza e di imparzialità rispetto agli organi della Società. L'Assemblea dei Soci delibera anche sull'eventuale richiesta di adeguamento del budget iniziale assegnato all'Organismo di vigilanza.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve:
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
 - curare, sviluppare e promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 da parte degli Organi Sociali, del personale e delle Società di Servizio collegate a Cassa del Trentino attraverso programmi di formazione e tramite la predisposizione della documentazione interna necessaria;
 - monitorare lo sviluppo di tali iniziative, allo scopo di assicurare una migliore comprensione del Modello;
 - prevedere uno spazio apposito condiviso ed accessibile a tutti sulla rete aziendale contenente tutte le informazioni relative al Decreto e disporre la manutenzione; tale strumento ha lo scopo di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società;
 - svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta responsabilità, attività ispettive periodiche su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società nell'ambito dei processi sensibili;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato dal Direttore Generale sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali interessate da un controllo per acquisire ulteriori elementi di indagine;
 - assicurare la predisposizione della reportistica da consegnare al Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze degli interventi ispettivi effettuati, relazionando sull'adeguatezza del Modello e sulla sua concreta applicazione;
 - informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle valutazioni emerse dai controlli;

- esercitare un'azione di follow up sulle eventuali azioni correttive proposte.
6. L'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo n. 231 del 2001 riferisce periodicamente al C.d.A. sull'attività svolta e, almeno annualmente, anche all'Assemblea.

5.4. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale od ogni qual volta uno dei suoi componenti lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve essere effettuata con ogni mezzo ritenuto idoneo ad assicurare una comunicazione certa ed immediata (lettera raccomandata, fax o email). L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La presenza di tutti e tre i membri sana la mancata convocazione ufficiale. I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nei verbali e la loro conservazione sono assegnati ad un incaricato designato dall'Organismo, che svolge le funzioni di segreteria.
2. L'Organismo riporta le risultanze della propria attività direttamente al Consiglio di Amministrazione e, annualmente, anche all'Assemblea, allo scopo di garantire la sua autonomia ed indipendenza. La periodicità è almeno annuale e comunque ogni volta che ve ne sia necessità o quando richiesto da un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nell'ambito di tale relazione l'Organismo predispone un rapporto sull'attività svolta (controlli e verifiche specifiche effettuate ed esito delle stesse, aggiornamento della mappatura dei processi sensibili) e segnala le eventuali criticità rilevate sia in termini di comportamenti sia in termini di efficacia del Modello, evidenziando gli interventi correttivi pianificati e la loro realizzazione.
4. L'attività è pianificata annualmente sulla base di un piano dei controlli presentato al Consiglio di Amministrazione.
5. Gli Organi Sociali (il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale) possono, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto, richiedere la convocazione dell'Organismo di Vigilanza.
6. Parimenti l'Organismo di Vigilanza può, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto, richiedere un incontro con il Consiglio di Amministrazione o con il Collegio Sindacale.
7. In ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:
 - gli esponenti aziendali devono comunicare periodicamente, o al verificarsi di situazioni aventi ad oggetto l'attuazione del Modello nelle aree di attività giudicate sensibili al rischio di violazioni, all'Organismo tutte le informazioni sensibili utili all'identificazione di possibili rischi;
 - ciascun dipendente deve segnalare l'avvio di un procedimento giudiziario a proprio carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
 - l'Organismo deve essere informato dei rapporti predisposti dai Responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto, e dello stato di applicazione dei protocolli di attuazione del Modello.
8. Tutte le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi ed aventi ad oggetto violazioni del Modello devono essere inviate per iscritto o attraverso la casella di posta elettronica appositamente dedicata, e vengono valutate, se necessario, anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Gli autori delle segnalazioni sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsiasi altra conseguenza che possa derivare dalla segnalazione stessa, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi, secondo quanto previsto dall'apposita "procedura segnalazioni", conforme a quanto previsto dalla L. 179/2017.
9. Ogni documento prodotto dall'Organismo di vigilanza è custodito per un periodo di 10 anni in un

apposito data base, avendo riguardo agli obblighi di riservatezza dei dati personali; l'accesso al suddetto data base è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo o a coloro da esso autorizzati.

10. Nello svolgimento della propria attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio delle diverse funzioni aziendali interne, tra cui la funzione Internal Auditing in quanto dotata di specifiche competenze tecniche in grado di garantire in modo continuativo lo svolgimento delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di competenza dell'Organismo.
11. L'Organismo di Vigilanza può deliberare un piano delle verifiche che dovranno essere svolte dall'Internal Auditing con l'obiettivo di valutare l'efficacia del sistema di controllo a presidio delle aree aziendali sensibili ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- definire e comunicare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, alle strutture aziendali i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione.

5.5 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- può richiedere ai dipendenti e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente gli eventuali flussi informativi definiti, le eventuali comunicazioni da parte dei dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche tramite lo specifico indirizzo di posta elettronica odv@cassadel trentino.it.

6 Il sistema disciplinare

6.1 Definizioni

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti contrastanti con le misure previste dal Modello 231 e/o dal Codice di Comportamento. Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e), del Decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto si basa sui principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile, obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231, delle connesse procedure organizzative, del Codice di Comportamento costituisce un inadempimento contrattuale censurabile anche sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), dell'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro), dell'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori.

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello 231 viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto 231 è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

6.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni irrogabili al personale inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. La scelta del tipo di sanzione disciplinare sarà effettuata con una valutazione da farsi caso per caso ed in concreto, sulla base dei criteri previsti a riguardo.

Le violazioni delle regole previste dal Modello 231 potranno comportare l'adozione delle seguenti sanzioni, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e in ordine crescente di gravità: rimprovero verbale, rimprovero scritto, sospensione dal servizio, sanzioni risolutive del rapporto di lavoro (con o senza preavviso). Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore coinvolto, con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa.

6.3 Dirigenti

Le violazioni delle procedure interne, delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 e/o dal Codice di Comportamento commesse da dirigenti della Società nonché, in generale, l'assunzione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso oppure l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre Cassa del Trentino all'applicazione di misure previste dal Decreto legislativo n. 231 del 2001 potranno determinare l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti, nonché delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro e all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nel rispetto del principio di proporzionalità e del contraddittorio. Pertanto Cassa del Trentino provvederà ad inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al Decreto legislativo n. 231 del 2001, con il Modello 231 e/o con il Codice di Comportamento.

6.4 Consulenti, collaboratori, tirocinanti, società di service e soggetti terzi

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti, società di service e soggetti terzi che intrattengono rapporti con Cassa del Trentino, in contrasto con le regole che compongono il Modello 231 e/o con il Codice di Comportamento, poste a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231, potrà determinare - come previsto da specifiche clausole contrattuali da inserire nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti - l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Cassa del Trentino si riserva, altresì, la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora dalla condotta tenuta dai suindicati soggetti derivino alla Società danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto 231), sia reputazionali.

6.5 Consiglieri di Amministrazione e Sindaci

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci Cassa del Trentino richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare ed a dare attuazione al Modello 231 e/o al Codice di Comportamento.

In caso di violazione del Modello 231 da parte del Presidente del CdA, da uno o più Amministratori e/o da uno o più Sindaci di Cassa del Trentino, gli organi sociali o i singoli componenti ne informeranno l'OdV per iscritto. L'organo sociale cui appartiene il responsabile della violazione provvede ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto sociale; nei casi più gravi tale organo promuove la convocazione dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti di revoca. Nel caso sia posta in essere una violazione da parte della maggioranza dei consiglieri, il Collegio sindacale, che abbia invano richiamato l'attenzione dei consiglieri sull'ipotesi di infrazione, ne informa l'OdV per l'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi del par. 5.1.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude la facoltà della società di promuovere l'azione di responsabilità ex art. 2393 e art. 2407 comma 3 cc nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci.

6.6 L'accertamento delle sanzioni disciplinari

Per i dipendenti di Cassa del Trentino, il procedimento disciplinare non può che essere quello previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL; è tuttavia necessario il coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione nelle stesse nel caso di violazione del Modello 231 e/o del Codice di Comportamento.

Per le altre categorie di soggetti, legati a Cassa del Trentino da un rapporto diverso dalla subordinazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dalle funzioni aziendali competenti e sarà data adeguata informativa all'OdV.

7. Formazione, diffusione, riesame e aggiornamento del Modello 231

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

L'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture aziendali attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale, salvo il caso in cui:

- siano introdotti nel Decreto legislativo n. 231 del 2001 nuovi reati di rilievo per le attività di Cassa del Trentino;
- l'azienda svolga nuove attività sensibili o attui significative modifiche organizzative;
- vi siano evidenze di carenze nel Modello 231 che necessitano un tempestivo adeguamento.

* * *

Il presente documento, nella versione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, viene depositato agli atti della Società e reso pubblico affinché possa essere messo a disposizione di tutti i Destinatari per consentirne, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231 del 2001, la conoscenza e il rispetto di quanto in esso contenuto nonché i successivi eventuali aggiornamenti.